



COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

Delibera del Consiglio Comunale

NR. 6 DEL 26-03-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di Marzo, alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DEON STEFANO	P
CASONI SEBASTIANO	P
CREPAZ MARCO	P
DE TOFFOL UBALDO	P
VEDANA RINO	P
MICHELUZZI GIULIA	P
NARDIN GIOIA	P
FIABANE GIACOMO	P
SACCHET GIOIA	P
BUZZATTI ALESSANDRO	P
MUSSOI VIVIANA	P
BIANCHET ALESSANDRO	P
DE PARIS CARLO	P

ne risultano presenti n. **13** e assenti n. **0**.

Partecipa, inoltre, all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA SANDRA CURTI.

Il Signor STEFANO DEON, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO

VISTA l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola alla Consigliera Micheluzzi per l'illustrazione.

La Consigliera Micheluzzi spiega che, anche in questo caso, si tratta della traduzione in un testo regolamentare delle procedure attualmente applicate dal Comune. Dà lettura degli oggetti degli articoli e ne espone brevemente il contenuto.

Aperta la discussione.

Il Consigliere BIANCHET precisa che non ha nulla di particolare da dire sul regolamento, che riguarda principalmente gli utenti che utilizzano del trasporto scolastico. Coglie l'occasione per chiedere come venga gestito e sanzionato chi effettua il trasporto scolastico in caso di ritardi o disservizi. Precisa che, eventualmente, la risposta potrà essere data anche in un'altra occasione, se questa non è la sede opportuna.

La Consigliera MICHELUZZI risponde che all'interno del regolamento sono riportati gli obblighi di comportamento che gli autisti devono tenere. Generalmente, in caso di segnalazione di disservizio da parte degli utenti, si chiede riscontro alla ditta e in base a quanto definito dal capitolato redatto in sede di gara, si decide se applicare una penale o meno. Chiede una conferma al Segretario per una risposta più completa.

Il SEGRETARIO COMUNALE conferma quanto esposto dalla Consigliera Micheluzzi. Informa che nell'ultimo periodo la ditta è stata costretta a far salire da Venezia 4 autisti perché non riesce a trovare personale da assumere. Ovviamente gli autisti titolari del servizio hanno maggiore dimestichezza, i sostituti a volte percorrono le tratte con più lentezza.

La consigliera MUSSOI evidenzia che il regolamento richiede che venga rispettato il codice della strada dagli autisti. Ricorda che in passato erano stati segnalati comportamenti un po' fantasiosi da parte degli autisti. Chiede, quindi, che tipo di esito possono avere le segnalazioni che pervengono su questo tema.

Il SEGRETARIO COMUNALE informa che le segnalazioni raccolte si trasformano in contestazioni nei confronti dell'impresa, che può controdedurre giustificandosi oppure sanzionando eventualmente l'autista a livello disciplinare. Altre sanzioni (es penali) possono essere applicate se previste dal capitolato. Evidenzia che nel capitolato del servizio di ristorazione scolastica è previsto che il Comune possa richiedere la sostituzione del personale che si sia dimostrato particolarmente inadeguato.

La Consigliera SACCHET chiede se nella dicitura "scuole statali o paritarie" rientri anche la nuova Scuola dell'Infanzia presso l'Asilo nido Ca' Gioiosa che dovrebbe essere comunale. Se questo non fosse, sarebbe meglio correggere in "scuole statali, comunali e paritarie". Segnala inoltre un altro errore di battitura al punto n. 3.

Il SINDACO risponde che la scuola dell'infanzia sarà paritaria.

La Consigliera MICHELUZZI coglie l'occasione per ringraziare gli uffici, per quello che fanno durante l'anno e rispetto alla gestione delle segnalazioni che arrivano per permettere di migliorare costantemente il servizio.

Chiusa la discussione.

Il Consigliere DE PARIS, per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Il Consigliere DE TOFFOL, per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Il Sindaco dà lettura della parte dispositiva della proposta agli atti e invita, quindi, i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

VISTI i pareri espressi nella proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese

DELIBERA

di APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 26-03-2024

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale organizza e gestisce il servizio di trasporto scolastico al fine di contribuire alla realizzazione del diritto allo studio, offrendo interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche;

VISTI:

- gli articoli 42 e 45 del DPR 616/77 che attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- l'art. 2 comma 1 del d.lgs. 63/2017 recante la disciplina in materia di «Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107», che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio al fine di fornire anche il servizio di trasporto scolastico, finalizzato a perseguire l'uguaglianza sostanziale degli studenti quale principio costituzionalmente garantito (art. 3 e art. 34 Cost.);

- il successivo art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo che disciplinando, specificatamente, i servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità, prevede, da un lato, che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurino *“il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico”* e che il servizio sia assicurato *“su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”*;

RICHIAMATA la legge regionale del Veneto n. 31/1985 ed, in particolare, l'art. 5 ove si legge che *“per favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale, al sistema scolastico e formativo, verrà dato particolare sviluppo agli interventi per: a) il trasporto e/o l'erogazione di facilitazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio”*;

EVIDENZIATO che il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ha l'obiettivo di superare le difficoltà ad accedere alle sedi delle scuole frequentate per coloro che sono residenti in zone lontane dai plessi scolastici e che non hanno la possibilità di essere accompagnati a scuola da parte di adulti per ragioni lavorative e/o familiari;

ATTESO che il servizio di trasporto scolastico nel rispetto del dettato normativo che ne disciplina l'erogazione può essere qualificato *“quale servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito”* (cfr. delibera n. 25 della Sezione Autonomie del 7 ottobre 2019);

CONSIDERATO che il servizio di trasporto scolastico può rappresentare un'incentivazione delle forme di mobilità sostenibile in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante le *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*;

RILEVATO che:

- il servizio di trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale pertanto rientra nei servizi per i quali è prevista la compartecipazione dei richiedenti al costo della prestazione in relazione al reddito posseduto;
- la compartecipazione alla spesa è determinata annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 54 della L. 446/1997;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale, la quale organizza il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e della secondaria di primo grado, è tenuta all'adozione di tutte le idonee cautele che si rendono necessarie per la sicurezza e l'efficienza del trasporto e del servizio nel suo complesso;

CONSIDERATO che il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale sulla base della normativa vigente in materia,

compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico, tenendo conto in particolare degli orari di entrata e dell'organizzazione degli eventuali rientri pomeridiani previsti dalle scuole, del calendario scolastico, dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio nonché per stabilire le regole disciplinari per il comportamento dei ragazzi durante il trasporto e l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

EVIDENZIATA la volontà dell'Amministrazione di avviare un progetto per la realizzazione di un modello di Amministrazione Pubblica regolamentata al fine di una migliore e corretta erogazione dei servizi a favore dei cittadini, ivi compreso quello di trasporto scolastico;

RITENUTO opportuno dotarsi di un apposito regolamento per il servizio di trasporto scolastico, al fine di disciplinare i criteri per l'accesso e le modalità di funzionamento;

VISTO lo schema di regolamento, composto da n. 20 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere reso ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il TUEL d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

P R O P O N E

1. di DARE ATTO delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. di APPROVARE per le ragioni espresse in premessa il Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Scolastico, allegato sub A al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di DARE ATTO che detto Regolamento si compone di n. 20 articoli;
4. di DIVULGARE il regolamento tra gli utenti iscritti al servizio di trasporto scolastico

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

STEFANO DEON

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA SANDRA CURTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Sedico

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 E 147/BIS, CO. 1 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E SS.MM.II.,
PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Il sottoscritto, responsabile dell'Area AMMINISTRAZIONE GENERALE, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Sedico, 20-03-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRAZIONE GENERALE
DOTT. ANDREA SCARTON

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 91 del 20-03-2024

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SEDICO

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 6 del 26-03-2024, avente ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 17-04-2024

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
CADORIN ANGELA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

Regolamento del servizio di trasporto scolastico comunale

INDICE

Articolo 1 – FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Articolo 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Articolo 3 – ORGANIZZAZIONE

Articolo 4 – CALENDARIO E ORARI

Articolo 5 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 6 – ACCOMPAGNAMENTO

Articolo 7 – RESPONSABILITÀ

Articolo 8 – NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 9 - OBBLIGHI DEGLI AUTISTI

Articolo 10 – ISCRIZIONI

Articolo 11 – VARIAZIONI INERENTI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 12 – RINUNCE

Articolo 13 –TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Articolo 14 –CONTROLLI

Articolo 15 – COMUNICAZIONI COMUNE-FAMIGLIA

Articolo 16 – COMUNICAZIONI TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 17 – UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PER INIZIATIVE DIDATTICO - EDUCATIVE

Articolo 18 – PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 19 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Articolo 20 – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 – FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'accesso alla scuola e di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorrendo a rendere effettivo il diritto allo studio.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di economicità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi di contabilità pubblica e dalle effettive disponibilità di bilancio.
3. L'Amministrazione Comunale promuove e sostiene modalità alternative di trasporto scolastico, incentivando il servizio di accompagnamento a piedi (c.d. "Pedibus"), in accordo con le famiglie, con l'Istituto Comprensivo, con l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti e con le Associazioni del territorio.

Articolo 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia statali e paritarie, primarie e secondaria di primo grado che insistono sul territorio del Comune di Sedico.
2. Vengono ammessi al servizio, a seguito di apposita istanza:
 - in via prioritaria gli alunni residenti o domiciliati in Comune di Sedico;
 - in subordine anche gli alunni residenti in altri Comuni, purché la salita e la discesa avvengano in territorio del Comune di Sedico, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi di trasporto e purché ciò non comporti disfunzioni o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti in favore degli alunni residenti o domiciliati in Comune di Sedico.
3. Il trasporto scolastico viene garantito in forma gratuita agli alunni portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, frequentanti le scuole del territorio comunale. Il Comune non assicura, tuttavia, la presenza di accompagnatori specifici ma si rende disponibile a concordare con la famiglia eventuali modalità operative per consentire la fruizione del servizio. In particolare, per promuovere la socializzazione e l'integrazione, laddove il minore non presenti patologie tali da rendere il suo trasporto incompatibile con i mezzi ordinariamente utilizzati, si procederà al suo trasporto insieme agli altri utenti. Negli altri casi, in presenza di patologie gravi si terrà conto anche della certificazione rilasciata dalla competente AULSS, per individuare la soluzione ottimale.
4. Casi e situazioni particolari saranno valutati di volta in volta dal competente Ufficio Comunale.

Articolo 3 – ORGANIZZAZIONE

1. Il servizio di trasporto scolastico è gestito nelle forme consentite dall'ordinamento (es. gestione diretta, appalto esterno, etc.).
2. Il Comune adotta le modalità organizzative e gestionali più economiche e più adeguate alle esigenze dell'utenza servita (ad es. accorpendo fermate, istituendone di nuove, modificando le linee, ecc.).

Articolo 4 – CALENDARIO E ORARI

1. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, in orario antimeridiano e pomeridiano. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
2. In occasione di assemblee o di sciopero del personale della scuola il servizio potrà essere garantito secondo modalità concordate di volta in volta con le Istituzioni Scolastiche.
3. Al ricorrere di eventi straordinari o eccezionali (ad es. improvvise e abbondanti nevicate, eventi meteorologici particolarmente avversi, cantieri stradali che bloccano la circolazione) non sarà garantito il normale e regolare servizio di trasporto scolastico, previa comunicazione alle famiglie degli utenti, ove le circostanze lo consentano.

Articolo 5 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il Comune predispose ogni anno il Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi del servizio.
2. Il Piano è elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei singoli plessi scolastici e delle disponibilità dei mezzi e con la collaborazione degli operatori del servizio stesso (autisti ed eventuali accompagnatori).
3. Nella redazione del Piano sarà data priorità agli alunni residenti sul territorio comunale, nelle zone periferiche, più lontane dai plessi scolastici, purché nell'ambito di piccoli nuclei abitativi.
4. I percorsi sono programmati con criterio di razionalità, in modo da favorire il raggiungimento dei plessi in tempi ottimali. La programmazione dei percorsi tenderà comunque alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e terrà conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste, prestando particolare attenzione a condizioni effettivamente disagiate e nel rispetto della sicurezza degli utenti e del personale in servizio.
5. Il Piano annuale è articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel Piano non potranno, pertanto, essere previsti percorsi in strade private (salvo casi eccezionali e purché di interesse pubblico) o, comunque, in presenza di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti o del personale o dei mezzi di trasporto.
6. Le fermate stabilite per gli scuolabus, all'interno dei percorsi individuati, vengono considerate come punti di salita/discesa degli utenti, e sono fissate compatibilmente coi mezzi, le risorse disponibili e le oggettive esigenze del servizio, tenendo conto delle richieste presentate annualmente e della necessità di garantire il permanere di condizioni di sicurezza.
7. Per i soli alunni della scuola dell'infanzia saranno valutate fermate più prossime al luogo di residenza della famiglia o di chi è deputato al loro accudimento, compatibilmente con l'organizzazione del servizio.
8. Non possono essere accolti sul mezzo utenti in attesa al di fuori delle fermate stabilite.
9. Non saranno consentite soste in discesa al di fuori delle fermate stabilite.
10. Il Piano di trasporto può essere modificato in corso d'anno scolastico, su richiesta dell'utenza o d'ufficio, solo qualora, a insindacabile giudizio dell'Ente, si rilevi la possibilità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto, comunque, di criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
11. Le linee degli scuolabus, con l'indicazione delle relative fermate e orari, saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dedicata ai servizi scolastici, prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

Articolo 6 - ACCOMPAGNAMENTO

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i soli bambini delle scuole dell'infanzia, in quanto obbligatorio, ed è svolto secondo modalità e caratteristiche stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
2. Il servizio di accompagnamento può essere svolto da volontari oppure da terzi appositamente individuati, i quali hanno il compito di garantire la sicurezza del viaggio, la sorveglianza all'interno dei mezzi e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di salita e di discesa dei bambini, con consegna di questi ultimi a persona maggiorenne autorizzata, secondo quanto meglio precisato al successivo art. 7.
3. Previa valutazione del Comune, in accordo con le Istituzioni Scolastiche, potrà essere disposto, per i tragitti degli utenti delle scuole primarie e secondaria di primo grado, un servizio di "tutor" ovvero la presenza sul mezzo di un adulto che vigili sul comportamento degli utenti.

Articolo 7 - RESPONSABILITÀ

1. Rispetto al percorso di andata, chi gestisce il servizio di trasporto scolastico e l'accompagnatore, ove previsto, sono responsabili dei minori trasportati dal momento della salita sul mezzo, fino al momento dell'ingresso a scuola, con la presa in carico da parte del personale di custodia.
2. Nel percorso di ritorno, chi gestisce il servizio di trasporto scolastico e l'accompagnatore, ove previsto, sono responsabili del minore dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta appositamente individuata, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato al Comune, per cui non potrà costituire onere a suo carico la vigilanza dello stesso per i momenti antecedenti alla salita o successivi alla discesa e nel tempo di sosta alla fermata.
3. E' fatto salvo il caso in cui il minore sia stato autorizzato a usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. In tal caso, il minore potrà scendere e allontanarsi dal mezzo senza che sia necessaria la presenza di alcun adulto.

In particolare:

➤ ***Per i soli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado, minori di anni 14***

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 2, del D.L. 148/2017, come modificato dalla L. 172/2017, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, con l'inoltro della richiesta di utilizzo del servizio di trasporto scolastico possono autorizzare, secondo le modalità indicate dall'Ente, il minore ad usufruire in modo autonomo del servizio suddetto, esonerando chi lo gestisce dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, all'andata e al ritorno dalle attività scolastiche.

Nel caso in cui detta autorizzazione non venga rilasciata, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, dovranno assicurare, almeno qualche minuto prima dell'orario di arrivo previsto, la loro presenza o comunque quella di un maggiorenne, di cui dovranno essere fornite le generalità, secondo le modalità indicate dall'Ente. L'adulto responsabile dovrà garantire la vigilanza rispettivamente alla salita e alla discesa dal mezzo e per il tempo di sosta alla fermata nel corso dell'intero anno scolastico.

➤ ***Per i soli alunni delle scuole dell'infanzia***

- NON è consentita l'autorizzazione all'uso del servizio di trasporto scolastico in modo autonomo da parte del bambino;
- è obbligatorio che il bambino sia accompagnato e/o ritirato alla fermata dello scuolabus da persona maggiorenne, di cui dovranno essere fornite le generalità secondo le modalità indicate dall'Ente, qualora sia diversa da un genitore, dal tutore o dall'affidatario;
- durante il tragitto casa-scuola e scuola-casa sullo scuolabus sarà garantita la presenza di un accompagnatore.

4. Alla fermata dello scuolabus, l'autista e l'accompagnatore, ove previsto, dovranno affidare i minori ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari o alle persone adulte dagli stessi autorizzate, come da elenco che il Comune avrà cura di fornire al gestore del servizio.

5. Eventuali variazioni in ordine alle persone legittimate a condurre o a riprendere i minori alle fermate, potranno essere comunicate per iscritto nel corso dell'anno.

6. Nel caso in cui il genitore o la persona adulta indicata non sia presente alla fermata nell'orario stabilito, l'autista e/o l'accompagnatore, quanto prima, contatterà telefonicamente la famiglia al numero indicato in sede di iscrizione al servizio, per concordare le modalità e il luogo di riconsegna del minore al termine della tratta.

7. Sarà cura dell'autista e dell'accompagnatore, ove previsto, avvisare il Comune ogniqualvolta si verifichi tale situazione. In tal caso, il Comune valuterà la necessità di convocare i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari.

8. In caso di ripetute inadempienze al ritiro del minore, quest'ultimo potrà essere sospeso dal servizio, previa valutazione, per tre giornate, senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 8 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Durante il trasporto ciascun minore deve mantenere un comportamento corretto, rispettoso, non disturbare gli altri utenti del servizio e il personale impegnato, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per il mezzo pubblico e le attrezzature ivi presenti, osservando scrupolosamente le indicazioni impartite dall'accompagnatore/tutor e/o dall'autista.

2. Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza, durante il servizio di trasporto scolastico, dovranno essere osservate dai minori, in particolare le seguenti regole di autodisciplina:

- salire nello scuolabus in modo disciplinato ed ordinato;
- una volta saliti prendere rapidamente posto ed occupare solo un posto a sedere;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o sotto le gambe;
- non alzare il tono della voce, non usare un linguaggio sconveniente o avere atteggiamenti derisori, minacciosi, provocatori o aggressivi nei confronti di chiunque;
- non alzarsi mentre lo scuolabus è in movimento, non sporgersi o non gettare oggetti dal finestrino;
- rimanere seduti per tutta la durata del percorso fino alla propria fermata;
- non parlare al conducente e non distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- non disturbare od arrecare disagio agli altri passeggeri evitando atti che possano comportare pericoli per sé e per gli altri;

- non sporcare, danneggiare o manomettere parti o apparecchiature degli automezzi;
- non azionare i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato negli automezzi, salvo ne ricorra l'effettiva necessità;
- dopo essere scesi dallo scuolabus, rimanere alla fermata ed attendere sempre che l'automezzo sia già partito prima di spostarsi o di attraversare la strada.

3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non idonee a consentire che il servizio prosegua in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati alla ditta incaricata del servizio.

4. Qualora i minori non rispettino le regole di cui ai commi precedenti o comunque non si attengano alle indicazioni impartite dall'autista e/o dall'accompagnatore/tutor, troverà applicazione la seguente procedura:

- l'autista dovrà far pervenire al Comune una nota scritta, il più possibile circostanziata, circa l'accaduto, che sarà trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico;
- il Comune, effettuata un'opportuna verifica, ove ritenga sussistere i presupposti per intervenire, provvederà ad avvisare la famiglia del minore e il dirigente scolastico in merito a quanto avvenuto;
- qualora il comportamento contrario alle regole del minore non cessasse, nonostante l'intervento del Comune/Istituzione Scolastica, e in tutti i casi in cui si verificasse una situazione di pericolo tale da mettere a repentaglio l'incolumità degli altri passeggeri e dell'autista, lo stesso sarà sospeso dal servizio per tre giorni consecutivi, previa comunicazione scritta alla famiglia e al dirigente scolastico;
- qualora il comportamento contrario alle regole del minore persistesse, nonostante la sospensione comminata dal Comune, sarà facoltà dell'Ente disporre l'esclusione dall'utilizzo del servizio di trasporto scolastico. La sospensione o esclusione dal servizio non comportano il diritto al rimborso della tariffa già versata o da versare per il periodo di riferimento della fatturazione.

5. Il Comune declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dal fatto illecito dei minori utenti del servizio, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 2048 del Codice Civile.

Articolo 9 - OBBLIGHI DEGLI AUTISTI

1. Gli autisti sono obbligati a:

- attenersi scrupolosamente alle norme stabilite dal Codice della strada e dal presente Regolamento;
- essere sempre presenti sul mezzo durante il trasporto dei minori e seguire i percorsi stabiliti in accordo con il Comune. Non effettuare percorsi estranei agli itinerari concordati se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure in presenza di cause di forza maggiore, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al Comune;
- non effettuare soste e fermate durante il percorso per rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, salvo quelle necessarie a garantire che il servizio si svolga in condizioni di sicurezza e quant'altro comporti immotivato ritardo nel suo svolgimento;
- garantire che le fermate siano effettuate in condizioni di sicurezza, adottando tutte le dovute cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità delle persone trasportate e degli utenti della strada.

- non affidare ad altri la guida e non permettere la salita a persone estranee a quelle inserite negli elenchi trasmessi dal Comune o da quest'ultimo autorizzate;
- comunicare tempestivamente alle Istituzioni Scolastiche eventuali ritardi rispetto al normale orario della tratta dovuti a cause impreviste;
- garantire il corretto e sicuro svolgimento del servizio, nonché tenere un comportamento improntato alla massima professionalità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti e gli utenti della strada.

Articolo 10 – ISCRIZIONI

1. Le famiglie dei minori che intendano usufruire del servizio devono presentare domanda su appositi moduli o secondo le diverse modalità, anche telematiche, stabilite dal Comune, entro il termine indicato nell'apposita nota informativa che sarà trasmessa annualmente alle famiglie. Ciò al fine di consentire al Comune di procedere ad una efficiente organizzazione del servizio, prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento. L'obbligo di iscrizione sussiste, salvo diversa indicazione, anche per i minori che intendano utilizzare gli eventuali servizi "navetta" istituiti dal Comune in presenza di particolari circostanze.
2. La presentazione della domanda non vincola il Comune all'organizzazione della linea di trasporto con la fermata richiesta. In ogni caso, dell'attivazione o meno di detta fermata sarà data conferma solo dopo la predisposizione del Piano di trasporto relativo all'anno scolastico.
3. Affinché il minore possa utilizzare il servizio di trasporto scolastico, il richiedente dovrà essere in regola con il pagamento delle fatture relative alla fruizione del servizio stesso, con riguardo a tutti precedenti anni scolastici.
4. Le domande presentate oltre il termine potranno essere accolte soltanto nel caso in cui ciò non crei problematiche all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti a sedere sullo scuolabus adibito alla linea richiesta.
5. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico, derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere accolte se compatibili con il Piano annuale di trasporto scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

Articolo 11 – VARIAZIONI INERENTI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di variazioni inerenti l'utilizzo del servizio, rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione, è necessario darne tempestiva comunicazione scritta al Comune, secondo le modalità rese note attraverso i canali istituzionali dell'Ente, per consentire la corretta programmazione della gestione del servizio stesso e della sua fatturazione.

Articolo 12 – RINUNCE

1. Il richiedente potrà rinunciare ad utilizzare il servizio inviando formale comunicazione di disdetta al Comune, secondo le modalità rese note sul sito istituzionale e con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi antecedenti alla cessazione effettiva.
2. Nel solo caso di rinunce pervenute al protocollo comunale entro il 31/12 non verrà/verranno addebitata/e la rata/le rate successiva/e per il medesimo anno scolastico.

3. Le comunicazioni di rinuncia a usufruire del servizio presentate oltre la data di cui al comma precedente non escludono l'obbligo di versare la/le rata/e successiva/e in capo al soggetto tenuto al pagamento.

Articolo 13 – TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I richiedenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di una tariffa fissata con deliberazione dalla Giunta Comunale.
2. La tariffa dovrà essere corrisposta mediante il pagamento di fatture che saranno emesse e trasmesse al soggetto tenuto al pagamento esclusivamente all'indirizzo mail/PEC indicato in sede di iscrizione o di successive variazioni da comunicarsi nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 11.
3. Il richiedente il servizio è tenuto al pagamento integrale della tariffa anche nel caso in cui chiedi che il minore usufruisca dello stesso unicamente all'andata o al ritorno o soltanto per alcuni giorni alla settimana.
4. I pagamenti dovranno avvenire entro i termini. In caso contrario, il Comune, procederà, previo sollecito scritto, al recupero coattivo di quanto dovuto, nelle forme di legge, con addebito delle spese conseguenti.

Articolo 14 – CONTROLLI

1. Non potrà usufruire del servizio l'utente per il quale non sia stata presentata formale iscrizione. E' facoltà del Comune effettuare controlli sui mezzi, anche attraverso chi gestisce il servizio di trasporto scolastico e/o di accompagnamento, per verificare la presenza a bordo dei soli minori iscritti al servizio.
2. Qualora, a seguito di un controllo, risultasse che il minore usufruisca del servizio di trasporto scolastico sprovvisto della formale iscrizione, l'utilizzo s'intenderà decorrente con l'inizio dell'anno scolastico, anche ai fini del pagamento tariffa dovuta, fermo restando l'obbligo di procedere tempestivamente con la regolarizzazione della posizione.
3. Personale incaricato dal Comune potrà eseguire controlli a campione sul rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.

Articolo 15 – COMUNICAZIONI COMUNE-FAMIGLIA

1. Nei rapporti con le famiglie, il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune si avvale del proprio sito istituzionale e degli indirizzi mail/PEC forniti in sede di iscrizione, o oggetto di successive dichiarazioni di variazione da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 11, per le comunicazioni con i richiedenti il servizio.
3. Eventuali segnalazioni o suggerimenti potranno avvenire mediante l'utilizzo dell'apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 16 – COMUNICAZIONI TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare tutte le variazioni di orario, eventuali sospensioni dell'attività scolastica in caso di sciopero od assemblea programmati nelle scuole dandone comunicazione con congruo anticipo al Comune.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Comune richiede alle Istituzioni Scolastiche tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari delle attività didattiche dei vari plessi scolastici e dei rientri pomeridiani.
3. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
4. Nello spirito del precedente comma, il Comune può, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative per contribuire a sviluppare nei minori il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.
5. L'utilizzo del servizio si configura, pertanto, per i minori come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Articolo 17 – UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PER INIZIATIVE DIDATTICO - EDUCATIVE

1. Il Comune, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e nei limiti delle proprie risorse, può garantire l'utilizzo gratuito del servizio di trasporto scolastico per i minori che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado del territorio al fine di favorire la loro partecipazione ad iniziative didattico-educative o ad attività/competizioni sportive, approvate dalle Istituzioni Scolastiche.
2. Il Comune potrà stabilire annualmente, tenendo conto di quanto previsto al comma precedente, il chilometraggio massimo di servizio di cui le scuole possono usufruire.
3. Le Istituzioni Scolastiche predisporranno all'inizio di ogni anno scolastico un piano di massima delle uscite didattiche per le quali è richiesto l'utilizzo gratuito del servizio e lo invieranno al Comune che ne garantirà l'attuazione nei limiti di cui ai commi precedenti.
4. La richiesta della singola uscita didattica, corredata da tutti gli elementi necessari (n° dei minori da trasportare e n° di accompagnatori, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione) dovrà pervenire al competente Ufficio Comunale almeno 7 giorni prima dell'uscita programmata.
5. Il competente Ufficio Comunale provvederà ad esaminare le richieste tenendo conto del numero di chilometri gratuiti stabiliti, della disponibilità dei mezzi, dell'inserimento dell'uscita programmata nel piano di cui al comma 3 del presente articolo e dell'ordine cronologico di arrivo della richiesta stessa. Dell'esito dell'istruttoria condotta verrà data comunicazione all'Istituzione Scolastica che ha avanzato l'istanza.

Articolo 18 - PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporta la sottoscrizione per presa visione ed accettazione da parte del richiedente di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

Articolo 19 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica. La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, quindi, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Articolo 20 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.